

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-93 del 17/12/2015
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di collaborazione sulle stazioni delle reti speciali di cui al D.Lgs. n. 155/2010 da sottoscrivere tra CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e gli Enti gestori delle stazioni.
Proposta	n. PDEL-2015-99 del 15/12/2015
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Deserti Marco

Questo giorno 17 (diciassette) dicembre 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di collaborazione sulle stazioni delle reti speciali di cui al D.Lgs. n. 155/2010 da sottoscrivere tra CNR – Istituto sull'inquinamento atmosferico e gli Enti gestori delle stazioni.

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- gli articoli 6 e 8 del medesimo D.Lgs. n. 155/2010, i quali prevedono che, in aggiunta alle misurazioni oggi svolte dalle reti regionali di misura della qualità dell'aria, deve essere intrapresa una serie di misurazioni speciali presso alcune stazioni da individuare tramite decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- l'articolo 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 155/2010, il quale prevede che, con decreti del MATTM, di concerto con il Ministro della Salute e sentita la Conferenza unificata di cui al D. Lgs. n. 281 del 1997, siano individuate le stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma;
- che il Decreto Ministeriale 29 novembre 2012, in attuazione del predetto D.Lgs. n. 155/2010 individua tra le stazioni speciali per la misurazione dell'ozono (art. 6) e dei precursori dell'ozono (art. 7) la stazione di San Pietro Capofiume, sita in comune di Molinella (BO);

VISTI INOLTRE:

- l'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, di cui al D.Lgs. n. 155/2010, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il CNR, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e l'Istituto Superiore di Sanità il 23 dicembre 2010;
- l'articolo 6, comma 1, lettera m), del suddetto Accordo di collaborazione il quale stabilisce che il CNR assicura tramite la sottoscrizione di appositi accordi con le regioni, che i gestori delle stazioni prescelte provvedano alle modifiche ed agli adeguamenti necessari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e g) dell'Accordo;

PREMESSO:

- che come indicato dall'articolo 6, comma 2 del citato Accordo di collaborazione, le spese necessarie per l'avvio e il funzionamento delle reti speciali di monitoraggio sono a carico dei relativi enti gestori e potranno essere rimborsate dal MATTM, per il tramite del CNR, solo sulla base di specifici accordi sottoscritti tra lo stesso CNR e i gestori delle stazioni di monitoraggio e/o del laboratorio;

- che il MATTM erogherà le risorse al CNR corrispondenti alle rendicontazioni delle spese presentate al CNR da parte dei gestori delle stazioni e del laboratorio, corredate dalla documentazione contabile relativa alle attività svolte;

PREMESSO INOLTRE:

- che Arpa Emilia-Romagna è il soggetto gestore della stazione San Pietro Capofiume di Molinella (Bologna), in quanto ente strumentale della Regione Emilia-Romagna a cui è affidata la gestione unitaria della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, quale attività istituzionale come stabilito dalla Legge Regionale 44/95 e s.m.i. (art. 5, comma 1, lett. e);
- che gli altri Enti gestori delle stazioni individuate sono ARPA Calabria, ARPA Lombardia, Regione Marche, ARPA Puglia, ARPA Sardegna e ARPA Veneto;
- che i gestori delle stazioni si impegnano a sostenere a loro carico gli oneri di manutenzione e di gestione al fine di garantire le attività previste;

RILEVATO:

- che il CNR – Istituto sull'inquinamento atmosferico - e i suddetti Enti gestori delle stazioni, tra cui Arpa Emilia-Romagna, hanno concordato uno schema di Accordo di collaborazione, allegato al presente atto sub A) quale parte integrante e sostanziale;
- che attraverso il suddetto Accordo le parti individuano e coordinano le attività da realizzare al fine di assicurare lo svolgimento, presso le stazioni prescelte, dell'esecuzione delle misurazioni e delle campagne di misura, dell'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati dalle stazioni prescelte ed il regolare esercizio dell'attività, del rispetto delle procedure per la raccolta ed il trasporto dei campioni, di cui all'articolo 2 dell'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, di cui al D.Lgs n. 155/2010, ai fini del monitoraggio, della trasmissione e della messa a disposizione dei dati derivanti dalle misurazioni al Ministero;

RILEVATO INOLTRE:

- che le attività e le relative modalità di realizzazione sono analiticamente descritte nello schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) e nei relativi allegati;
- che gli importi previsti dall'Accordo sub A) sono rimborsati ai gestori, da parte del CNR, a seguito della presentazione da parte dei gestori stessi della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione contabile limitatamente alla quota parte finanziata, secondo le modalità indicate nell'allegato C dell'Accordo, nonché della avvenuta erogazione delle risorse da parte del Ministero nei confronti del CNR;
- che per quanto riguarda Arpa Emilia-Romagna il costo massimo stimato per l'acquisizione

di un campionatore per formaldeide è pari ad Euro 20.000,00;

- che l'Accordo sub A) ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- che il responsabile di progetto per Arpa Emilia-Romagna è il Dott. Andrea Mecati - Responsabile della sottorete di Bologna;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Ente;
- pertanto opportuno sottoscrivere lo schema di Accordo di collaborazione, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27 settembre 2010;
- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è il Dott. Marco Deserti, Responsabile del CTR Qualità dell'aria;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione sulle stazioni delle reti speciali di cui al D.Lgs. n. 155/2010 da sottoscrivere tra CNR – Istituto sull'inquinamento atmosferico - e gli Enti gestori delle stazioni, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo sub A) ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che il costo massimo stimato per l'acquisizione di un campionatore per formaldeide da parte di Arpa Emilia-Romagna, pari ad Euro 20.000,00, sarà rimborsato da parte del CNR a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione contabile limitatamente alla quota parte finanziata, secondo le modalità indicate nell'allegato C dell'Accordo, nonché della avvenuta erogazione delle risorse da parte del Ministero nei confronti del CNR;
4. di dare atto che il responsabile di progetto per Arpa Emilia-Romagna è il Dott. Andrea Mecati - Responsabile della sottorete di Bologna.

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI DELLA D.G.R. N. 342 DEL 31/03/2015
(F.to Dott. Franco Zinoni)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

TRA
L'Istituto sull'inquinamento atmosferico del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
(di seguito CNR)

E

ARPA Calabria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, Regione Marche,
ARPA Puglia, ARPA Sardegna e ARPA Veneto
(di seguito Gestori)

Visto l'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con la legge 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 ottobre 2006, che disciplina l'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, e che, a tal fine, istituisce un programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo del 24 dicembre 2012, n. 250, riguardante “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155”, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, n. 23;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, i quali prevedono che, in aggiunta alle misurazioni oggi svolte dalle reti regionali di misura della qualità dell'aria, deve essere intrapresa una serie di misurazioni speciali presso alcune stazioni da individuare tramite decreti del Ministro dell'ambiente;

Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, il quale prevede che, con decreti del MATTM, di concerto con il Ministro della Salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, siano

individuare le stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma;

Visto l'articolo 8, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo, il quale prevede inoltre l'individuazione, con decreto del MATTM, di concerto con il Ministro della Salute e sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, delle stazioni di misurazione di fondo in siti fissi di campionamento rurali dell'ozono nonché di quelle dei suoi precursori;

Visto l'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, di cui al D.Lgs. 155/2010, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), il CNR, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (di seguito ENEA) e l'Istituto Superiore di Sanità (di seguito ISS) il 23 dicembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2011, Reg. N.1 fog. 202, approvato con decreto direttoriale prot.DVA-DEC-2010-993 del 27 dicembre 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) dell'Accordo di cui al punto precedente, l'ENEA assicura l'aggiornamento e i miglioramenti del modello nazionale di valutazione sulla base dei dati ottenuti dalle stazioni di misurazione;

Visto il D.M. 29 novembre 2012, con cui sono state individuate le stazioni di misurazione della qualità dell'aria secondo quanto indicato dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 sopra citati, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2012, n. 299;

Visto il D.M. 5 maggio 2015, con cui sono individuati i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per la misura delle concentrazioni di massa totale e speciazione chimica del materiale particolato PM10 e PM2,5 e per la misura delle concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2015 n.128;

Considerato che con il decreto di cui al punto precedente sono individuate due stazioni di misurazione del mercurio in aggiunta a quelle già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;

Considerato che l'art.1, comma 4 del sopra citato D.M. 5 maggio 2015 prevede che il termine entro cui devono essere avviate le misurazioni presso le stazioni speciali, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Considerato che il metodo di riferimento per la misurazione dei composti organici volatili è definito all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155, come modificato dall'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250;

Considerato che il metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio totale gassoso è definito al punto 11 dell'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, come modificato dall'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 24 dicembre 2012, n. 250;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera m), dell'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, di cui al decreto legislativo 155/2010, il quale stabilisce che il CNR assicura tramite la sottoscrizione di appositi accordi con le regioni, che i gestori delle stazioni prescelte provvedano alle modifiche ed agli adeguamenti necessari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e g) dell'Accordo;

Preso atto che come indicato dall'articolo 6, comma 2 del citato l'Accordo di collaborazione:

- che le spese necessarie per l'avvio e il funzionamento delle reti speciali di monitoraggio sono a carico dei relativi enti gestori e che le stesse potranno essere rimborsate dal MATTM, per il tramite del CNR, solo sulla base di specifici accordi sottoscritti tra lo stesso CNR e i gestori delle stazioni di monitoraggio e/o del laboratorio;
- che Il MATTM erogherà le risorse al CNR corrispondenti alle rendicontazioni delle spese presentate al CNR da parte dei gestori delle stazioni e del laboratorio, corredate dalla documentazione contabile relativa alle attività svolte;

Visto l'Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., sottoscritto in data 11 maggio 2015, tra il CNR e l'ARPAV quale laboratorio di riferimento per le analisi previste;

Preso atto che il CNR dovrà procedere ad individuare lo spedizioniere nazionale dedicato al trasporto dei campioni di analisi e poi rendicontare semestralmente al MATTM, in quanto l'ARPAV utilizza un servizio di trasporto campioni il cui trasportatore opera solo in ambito locale;

Preso atto che il formato per la condivisione dei dati e metadati sarà condiviso e approvato in una fase successiva con i competenti Servizi delle ARPA;

Visto l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che inoltre stabilisce la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si

osservano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

Visto che l'ARPA Calabria (ARPACAL), su delega della Regione Calabria, è il Gestore della stazione Città dei Ragazzi di Cosenza;

Visto che l'ARPA Emilia Romagna è il Gestore della stazione San Pietro Capofiume di Molinella (Bologna), in quanto ente strumentale della Regione Emilia Romagna a cui è affidata la gestione unitaria della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria, quale attività istituzionale come stabilito dalla Legge Regionale 44/95 e s.m.i. (art.5, comma 1, lett.e);

Visto che l'ARPA Lombardia è il Gestore delle stazioni Schivenoglia (Mantova), Milano Pascal - Città Studi (Milano), Milano Senato (Milano) e Centro-Via Paribelli (Sondrio), ai sensi della Legge Regionale 11/12/2006 n.24, in particolare l'articolo 4 della legge che individua nell'ARPA Lombardia il soggetto preposto al monitoraggio della qualità dell'aria mediante la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

Vista la delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 770 del 21 settembre 2015 con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo e nominato l'Ing. Guido Muzzi, Dirigente della Posizione di Funzione delle Risorse Ambientali del Servizio Territorio ed Ambiente della Regione Marche, quale soggetto responsabile di attuazione e di sottoscrizione del presente Accordo;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 25 del 21 gennaio 2013 che definisce i compiti dell'ARPA Marche (ARPAM) in materia di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente con riferimento alla rete regionale di misura degli inquinanti atmosferici delle stazioni Ripatransone (Ascoli Piceno) e Macerata Collevario - Via Verga (Macerata);

Visto che l'ARPA Puglia è il Gestore delle stazioni Monte S. Angelo (Foggia), Santa Maria Cerrate (Lecce) e Taranto-Via Machiavelli (Taranto), ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del 16 dicembre 2013, n. 2420, che sancisce gli obblighi per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n 155 e s.m.i.;

Visto che l'ARPA Sardegna è il Gestore della stazione CENMO1 (Monserrato), CENSE0 (Seulo), ai sensi della Legge regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 18 maggio 2006, n. 6;

Visto che l'ARPA Veneto è il Gestore della stazione Mandria di Padova, ai sensi della Legge Regionale Veneto del 18 ottobre 1996, n. 32 che affida ad ARPA Veneto le reti di monitoraggio e in particolare all'art. 3, comma 2, lettera b) le affida il

compito di effettuare il controllo della qualità dell'aria nel territorio regionale della regione Veneto;

Visto che i Gestori delle stazioni si impegnano a sostenere a loro carico gli oneri di manutenzione e di gestione al fine di garantire le attività del presente Accordo;

Considerato che con i Gestori delle rimanenti stazioni delle reti speciali il CNR procederà successivamente alla sottoscrizione di un atto d'intesa, non essendo previste per tali stazioni l'utilizzo di risorse economiche per l'acquisto di strumentazione;

Considerato che un'Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti istituzionali anche in collaborazione con altre Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare le sopramenzionate attività e che, un accordo di programma *ex art. 15 della L. 241/1990* è lo strumento idoneo per perseguire finalità comuni e le necessarie strategie in modo da garantire che le stesse siano perseguite con azioni e regole d'intervento coerenti;

Preso atto che, al fine di realizzare la salvaguardia della salute e dell'ambiente contro l'inquinamento atmosferico è indispensabile attivare un programma di interventi integrato che coinvolga a più livelli istituzionali i soggetti preposti, secondo le loro competenze e funzioni rispettivamente assegnate dalle proprie norme istitutive, al perseguimento dell'interesse pubblico comune quale è la protezione dell'ambiente e il risanamento della qualità dell'aria;

**Tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti
convengono e sottoscrivono quanto segue**

**Articolo 1
(Oggetto)**

1. Con il presente accordo le Parti individuano e coordinano le attività da realizzare al fine di assicurare lo svolgimento, presso le stazioni prescelte, dell'esecuzione delle misurazioni e delle campagne di misura, dell'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati dalle stazioni prescelte ed il regolare esercizio dell'attività, del rispetto delle procedure per la raccolta ed il trasporto dei campioni, di cui all'articolo 2 dell'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, di cui al d.lgs 155/2010, ai fini del monitoraggio, della trasmissione e della messa a disposizione dei dati derivanti dalle misurazioni al Ministero.
2. Le Parti esercitano in forma coordinata le ordinarie attività istituzionali di rispettiva competenza necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 1.
3. Il CNR assicura il rimborso delle attività previste secondo le procedure di cui all'articolo 4.

**Articolo 2
(Impegni dei Gestori)**

1. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'art.1, comma 1, i Gestori:
 - a. provvedono all'acquisto della strumentazione necessaria al fine di rendere idonee le stazioni per il corretto e regolare svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, nei limiti massimi degli importi stimati, Iva inclusa, stabiliti nella scheda strumenti per singola Regione di cui all'Allegato Tecnico Economico (Allegato C), che costituisce parte integrante del presente Accordo;
 - b. provvedono al campionamento e alla misura fissa o indicativa degli inquinanti previsti dal D.Lgs. 155/2010 nelle stazioni individuate dal D.M. 29 novembre 2012 e dal D.M. 5 maggio 2015;
 - c. provvedono nello specifico anche al campionamento del materiale particolato PM10 e PM2,5 secondo i periodi temporali definiti "settimane standard" e "settimane modellistiche" di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Accordo;
 - d. rendono disponibili, ai fini delle attività di analisi, i campioni (filtri, fiale e deposizioni) per la trasmissione al laboratorio dell'ARPAV;
 - e. rendono disponibili, ai fini delle attività di analisi, le deposizioni raccolte con l'apposito deposimetro per il campionamento del mercurio per la trasmissione al laboratorio del CNR;

- f. trasmettono i dati derivanti dagli analizzatori in continuo al CNR;
- g. rendono disponibili i dati richiesti dalla scheda in allegato A al CNR e quelli indicati all'Allegato D al CNR per la successiva trasmissione all'ENEA.

Articolo 3 (Impegni del CNR)

1. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'articolo 2, il CNR:
 - a. provvede alla trasmissione al MATTM e all'ENEA e a tutti i sottoscrittori dell'Accordo di tutti i dati acquisiti sia in continuo sia derivanti dalle analisi del laboratorio eseguite da ARPAV e, per quanto attiene il mercurio, dal CNR;
 - b. provvede, tramite corriere, alla cura del trasporto dei campioni di analisi tra le stazioni prescelte, come indicate nell'Allegato B e il laboratorio dell'ARPAV e tra le stazioni adibite al monitoraggio del mercurio e i laboratori del CNR;
 - c. provvede al rimborso degli importi anticipati dei Gestori per l'acquisto della strumentazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), nei modi e nei tempi previsti dal successivo art. 4;
 - d. fornisce supporto tecnico-scientifico per la definizione dei requisiti minimi connessi alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e alle misurazioni indicative dei precursori dell'ozono.

Articolo 4 (Procedure di rimborso delle attività)

1. Come indicato dall'art.6, comma 2 dell'Accordo di collaborazione per l'avvio delle reti speciali, gli importi previsti dal presente Accordo sono rimborsati ai Gestori, da parte del CNR, a seguito della presentazione da parte dei Gestori della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione contabile limitatamente alla quota parte finanziata secondo le modalità indicate in Allegato C, nonché della avvenuta erogazione delle risorse da parte del MATTM nei confronti del CNR.
2. Gli importi delle spese sostenute dai Gestori di cui all'art. 2 del presente Accordo limitatamente alla quota parte finanziata, saranno oggetto di rimborso a favore di ciascun Gestore, fino ad un importo massimo indicato nella scheda allegata secondo le stime previsionali dei costi indicati nella tabella 1 dell'Allegato Tecnico Economico (Allegato C).
3. Il rimborso dei costi sostenuti da parte del CNR avviene sulla base di una rendicontazione che i Gestori di cui all'art. 2 del presente Accordo, presentano semestralmente a partire dall'inizio delle attività;

4. La rendicontazione da trasmettere al CNR per ottenere il rimborso, deve includere una relazione tecnica descrittiva dei costi sostenuti, nonché il riepilogo delle spese sostenute allegando la relativa documentazione contabile che ne attesti l'effettivo pagamento, secondo quanto indicato nelle modalità di rimborso spese riportate nella tabella 1 dell'Allegato Tecnico Economico (Allegato C);

Articolo 5 (Durata)

1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Atto.

Articolo 6 (Responsabili di progetto)

Il responsabile per il CNR è il Dott. Antonio Fardelli - Responsabile della U.O.S. di Roma;

Il responsabile per l'ARPA Calabria è la Dott.ssa Claudia Tuoto - Dirigente Responsabile del Servizio Tematico Aria del Dipartimento Provinciale ARPACAL di Cosenza;

Il responsabile per l'ARPA Emilia Romagna è il Dott. Andrea Mecati - Responsabile della sottorete di Bologna;

Il responsabile per l'ARPA Lombardia è la Dott.ssa Silvia Anna Bellinzona - Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali;

Il responsabile per la Regione Marche è l'ing. Guido Muzzi - Dirigente della Posizione di Funzione delle Risorse Ambientali del Servizio Territorio ed Ambiente della Regione Marche;

Il responsabile per l'ARPA Puglia è il Dott. Roberto Giua - Dirigente Responsabile del Centro Regionale Aria;

Il responsabile per l'ARPA Sardegna è il Dott. Alessandro Serci - Direttore del Dipartimento di Cagliari;

Il responsabile per l'ARPA Veneto è il Dott. Luca Menini - Responsabile del Servizio Informatica e Reti.

Articolo 7

(Integrazioni e modifiche)

1. E' fatta salva la facoltà per le parti di integrare o modificare consensualmente il contenuto del presente Accordo.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 9

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla validità, interpretazione e/o esecuzione del presente accordo è competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Elenco allegati:

- Allegato A – Scheda trasmissione dati stazioni
- Allegato B – Settimane standard e settimane modellistiche di campionamento del materiale particolato PM10 e PM2.5
- Allegato C – Allegato Tecnico Economico
- Allegato D – Trasmissione dati per finalità modellistiche

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore dell'Istituto sull'Inquinamento Atmosferico
Ing. Nicola Pirrone

Per i Gestori

Il Direttore Scientifico dell'ARPA Calabria
Dott. Oscar Renato Ielacqua

.....

Il Direttore Generale dell'ARPA Emilia Romagna
Dott. Franco Zinoni

.....

Il Direttore Generale dell'ARPA Lombardia
Dott. Michele Camisasca

.....

Il Dirigente della Posizione di Funzione delle Risorse Ambientali del Servizio
Territorio ed Ambiente della Regione Marche
Ing. Guido Muzzi

.....

Il Direttore Generale dell'ARPA Puglia
Prof .Giorgio Assennato

.....

Il Direttore Servizio Controlli, monitoraggi e valutazioni ambientali
dell'ARPA Sardegna
Dott.ssa Simonetta Fanni

.....

Il Direttore Generale dell'ARPA Veneto
Dott. Carlo Emanuele Pepe

.....

ALLEGATO B

SETTIMANE STANDARD E SETTIMANE MODELLISTICHE DI CAMPIONAMENTO DEL MATERIALE PARTICOLATO PM10 E PM2.5

Il campionamento del PM₁₀ e del PM_{2.5} nelle stazioni individuate nel D.M. 29 novembre 2012 e nel D.M. 5 maggio 2015 sarà effettuato giornalmente su membrane in quarzo per tutta la durata dell'anno.

Per alcune stazioni, che presumibilmente raggiungono valori invernali di concentrazione di carbonio elementare superiori a 3 µg/m³, è prevista la messa in funzione di un campionatore aggiuntivo per il PM₁₀. In queste condizioni, infatti, i campionamenti effettuati alla portata di 2.3 m³/h su membrane da 47 mm di diametro portano alla raccolta di quantità di polvere eccessive per una corretta determinazione del carbonio elementare. Infatti, si osserva la saturazione del segnale laser necessario per la valutazione del carbonio generato per via pirolitica durante l'analisi. In queste stazioni si prevede, quindi, si raccomanda, per quanto possibile, di effettuare la raccolta di polveri su filtri dedicati alla misura di EC/OC, impiegando un sistema di prelievo aggiuntivo operante con l'opzione "duty cycle" (campionamento attivato per 10 minuti ogni ora).

Tabella I: Determinazioni da effettuare per il PM10

Tipo stazione	Località	Provincia	Tipo di analisi nelle settimane standard			
Fondo Urbana	Pascal	Milano	ioni	EC-OC *	IPA	-
Fondo Urbana	Mandria	Padova	ioni	EC-OC *	IPA	-
Industriale Urbana	Machiavelli	Taranto	ioni	EC-OC *	IPA	-
Fondo Urbana	Città Ragazzi	Cosenza	ioni	EC-OC	IPA	-
Traffico Urbana	Senato	Milano	-	-	IPA	-
Fondo Urbana	Paribelli	Sondrio	-	-	IPA	-
Fondo Rurale	Schivenoglia	Mantova	-	-	IPA **	Metalli **
Fondo Rurale	Ripatransone	Ascoli Piceno	-	-	IPA**	Metalli **
Fondo Rurale	S. Angelo	Foggia	-	-	IPA **	Metalli **

* EC-OC + eventualmente un campione aggiuntivo nel periodo invernale per prelievo *duty cycle*

** art. 4 del D.M. 29 novembre 2012

Tabella II: Determinazioni da effettuare per il PM2.5

Tipo stazione	Località	Provincia	Tipo di analisi nelle settimane standard	
Fondo Rurale	Schivenoglia	Mantova	ioni	EC-OC
Fondo Rurale	Ripatransone	Ascoli Piceno	ioni	EC-OC
Fondo Rurale	S.M. Cerrate	Lecce	ioni	EC-OC
Fondo Urbana	Pascal	Milano	ioni	EC-OC *
Fondo Urbana	Mandria	Padova	ioni	EC-OC *
Industriale Urbana	Machiavelli	Taranto	ioni	EC-OC *
Fondo Urbana	Città Ragazzi	Cosenza	ioni	EC-OC

* EC-OC + eventualmente un campione aggiuntivo nel periodo invernale per prelievo *duty cycle*

Per essere destinati in maniera omogenea alle diverse analisi chimiche (ioni, EC/OC, metalli, IPA) i filtri arricchiti di polveri saranno suddivisi in settimane. Nell'ambito di ogni stazione, 2 settimane di campionamento saranno destinate ad ognuna delle quattro tipologie di analisi, avendo cura di alternarle nel tempo, allo scopo di ottenere una maggiore variabilità di condizioni meteo climatiche. Nelle sole stazioni urbane, all'analisi degli IPA saranno destinate 5 settimane di campionamento, in modo da assicurare la copertura minima del 33% prevista dalla normativa.

Due settimane di campionamento, nel periodo centrale delle stagioni invernale ed estiva, saranno inoltre destinate a raccogliere campioni da utilizzare per la validazione delle simulazioni del modello nazionale MINNI e, ove possibile, per testare algoritmi di assimilazione dei dati misurati (vedi &2.10 del POD "Aggiornamento del modello nazionale – art.2, comma1 lettera O – WP4 ENEA). Sui campioni raccolti durante una di queste due settimane saranno eseguite analisi giornaliere della concentrazione di ioni, EC/OC nel PM_{2.5}. Anche in questo caso sarà utilizzato un campionatore aggiuntivo, in parallelo a quello principale: su una delle due membrane sarà eseguita l'analisi di EC/OC, su una porzione dell'altra l'analisi di ioni, sulla restante porzione l'analisi di IPA. Nel solo caso della settimana estiva e dei soli IPA, a causa delle basse concentrazioni previste, l'analisi sarà eseguita sull'insieme dei sette filtri (media settimanale) e non sui filtri giornalieri.

L'elenco delle stazioni, con specificate le misure chimiche da effettuare per ogni sito ed il numero di campionatori da utilizzare durante le settimane dedicate alla validazione delle simulazioni del modello nazionale MINNI, è riportato nella Tabella III.

Tabella III: Determinazioni da effettuare durante le settimane dedicate alla validazione delle simulazioni del modello nazionale MINNI

Tipo stazione	Località	Provincia	Tipo di analisi nelle settimane per modellistica		
Fondo Rurale	Schivenoglia	Mantova	ioni	EC-OC	IPA
Fondo Rurale	S.M. Cerrate	Lecce	ioni	EC-OC	IPA
Fondo Urbana	Pascal	Milano	ioni	EC-OC *	IPA
Fondo Urbana	Mandria	Padova	ioni	EC-OC *	IPA
Industriale Urbana	Machiavelli	Taranto	ioni	EC-OC *	IPA

* EC-OC + eventualmente un campione aggiuntivo nel periodo invernale per prelievo *duty cycle*

Durante l'anno sono previste un certo numero di settimane "jolly" che saranno, in prima istanza, utilizzate per compensare eventuali avarie degli strumenti o problemi di qualsiasi tipo verificatisi durante i campionamenti. I campionamenti eventualmente effettuati durante le settimane inframmezzate dal cambio di stagione non saranno utilizzati ai fini delle valutazioni; questi periodi saranno destinati alla manutenzione ordinaria della strumentazione o per test di verifica.

In Tabella IV è riportato lo schema riassuntivo della più opportuna distribuzione delle varie settimane di campionamento fra le diverse tipologie di analisi.

Tabella IV: Distribuzione ottimale delle settimane di analisi

N° settimana	stagione	st. urbane	st. urbane	st. rurali	st. rurali
		PM10	PM2.5	PM2.5	PM10
1	INVERNO	ipa	ioni	ioni	JOLLY
2	INVERNO	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
3	INVERNO	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
4	INVERNO	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
5	INVERNO	JOLLY	modelli	modelli	JOLLY
6	INVERNO	JOLLY	modelli	modelli	JOLLY
7	INVERNO	ipa	ioni	ioni	JOLLY
8	INVERNO	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
9	INVERNO	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
10	INVERNO	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
11	INVERNO	ipa	JOLLY	JOLLY	JOLLY
12	INVERNO	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
13		calibration	calibration	calibration	calibration
14	PRIMAVERA	ipa	ioni	ioni	JOLLY
15	PRIMAVERA	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
16	PRIMAVERA	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
17	PRIMAVERA	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
18	PRIMAVERA	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
19	PRIMAVERA	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
20	PRIMAVERA	ipa	ioni	ioni	JOLLY
21	PRIMAVERA	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
22	PRIMAVERA	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
23	PRIMAVERA	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
24	PRIMAVERA	ipa	JOLLY	JOLLY	JOLLY
25	PRIMAVERA	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
26		calibration	calibration	calibration	calibration
27	ESTATE	ipa	ioni	ioni	JOLLY
28	ESTATE	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
29	ESTATE	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
30	ESTATE	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
31	ESTATE	JOLLY	modelli	modelli	JOLLY
32	ESTATE	JOLLY	modelli	modelli	JOLLY
33	ESTATE	ipa	ioni	ioni	JOLLY
34	ESTATE	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
35	ESTATE	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
36	ESTATE	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
37	ESTATE	ipa	JOLLY	JOLLY	JOLLY
38	ESTATE	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
39		calibration	calibration	calibration	calibration
40	AUTUNNO	ipa	ioni	ioni	JOLLY
41	AUTUNNO	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
42	AUTUNNO	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
43	AUTUNNO	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
44	AUTUNNO	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
45	AUTUNNO	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
46	AUTUNNO	ipa	ioni	ioni	JOLLY
47	AUTUNNO	ioni	ecoc	ecoc	JOLLY
48	AUTUNNO	ipa	JOLLY	JOLLY	metalli
49	AUTUNNO	ecoc	JOLLY	JOLLY	ipa
50	AUTUNNO	ipa	JOLLY	JOLLY	JOLLY
51	AUTUNNO	JOLLY	JOLLY	JOLLY	JOLLY
52		calibration	calibration	calibration	calibration

In Tabella V sono riportate le stazioni di misurazione previste dall'art. 6, comma 1, lettera c del D.Lgs. 155/2010, come modificato dall'art. 2 del D.M. 5 maggio 2015, ai fini della determinazione del mercurio gassoso totale e della deposizione totale del mercurio

Tabella V: Determinazione del mercurio gassoso totale e della deposizione totale del mercurio (art. 2 del D.M. 5 maggio 2015)

Tipo stazione	Località	Provincia
Fondo	Schivenoglia	Mantova
Fondo	S. Angelo	Foggia

In Tabella VI è riportato il riepilogo del numero di analisi chimiche da effettuare sui campioni prelevati nel corso di un anno in tutte le stazioni della Rete Speciale.

Tabella VI: Riepilogo delle analisi chimiche da effettuare

Analisi	n.	settimane di tipo standard	analisi/settimana
Ioni	136	Stazioni: 7 urbane PM ₁₀ ; 7 urbane PM _{2,5} ; 3 rurali PM _{2,5}	1
EC-OC	952	Stazioni: 7 urbane PM ₁₀ ; 7 urbane PM _{2,5} ; 3 rurali PM _{2,5}	7
Metalli	168	Stazioni: 3 rurali PM ₁₀	7
IPA	224	Stazioni: 10 urbane PM ₁₀ ; 3 rurali PM ₁₀	1

Analisi	n.	settimane per la modellistica	analisi/settimana
Ioni	98	Stazioni: 5 urbane PM _{2,5} ; 2 rurali PM _{2,5}	7
EC-OC	98	Stazioni: 5 urbane PM _{2,5} ; 2 rurali PM _{2,5}	7
IPA	56	Stazioni: 5 urbane PM _{2,5} ; 2 rurali PM _{2,5}	7 in inverno; 1 in estate

ALLEGATO C

ALLEGATO TECNICO ECONOMICO

MODALITÀ DI RIMBORSO SPESE

INTRODUZIONE

Il CNR cura i rapporti con le Regioni tramite la stipula del presente Accordo ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90.

Gli importi previsti dal presente Accordo sono rimborsati dal CNR alle Regioni a seguito della presentazione delle rendicontazioni delle spese sostenute e della documentazione contabile relativa alle attività svolte limitatamente alla quota parte finanziata, nonché della avvenuta erogazione delle risorse da parte del MATTM nei confronti del CNR.

L'importo massimo complessivo del rimborso delle spese sostenute per gli adeguamenti strumentali, riconosciuto alle singole Regioni è riportato nella scheda regionale di seguito allegata (tabella 1).

In considerazione della natura giuridica dell'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute verrà presentata con cadenza semestrale, una notula di rimborso spese corredata dalla relativa rendicontazione e documentazione contabile.

La rendicontazione verrà accompagnata, dalle certificazioni del Direttore Generale/Dirigente della Regione/ARPA, così come di seguito specificato, relativamente ai costi per l'acquisto della strumentazione, riportati in tabella 1 e corredata della documentazione contabile attestante i costi sostenuti (copie delle fatture di acquisto e relativa quietanza di pagamento).

L'erogazione del rimborso spese è subordinata altresì alla presentazione da parte di ciascuna Regione di una relazione di conformità, da parte del Direttore/Dirigente, delle attività svolte rispetto ai contenuti tecnici dell'Accordo e della documentazione contabile.

ACQUISTO BENI STRUMENTALI

Per i rimborsi delle spese connesse all'acquisto dei beni strumentali, l'importo complessivo del rimborso spese riconosciuto a ciascuna Regione è indicato nella tabella 1.

Ciascuna Regione trasmetterà, semestralmente al CNR la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto della strumentazione, comprensiva della relazione di conformità, da parte del Direttore/Dirigente, sia delle attività svolte rispetto ai contenuti tecnici degli Accordi che della documentazione contabile fornita.

TRASPORTO FILTRI

Il CNR garantisce il trasporto dei filtri dal laboratorio alle stazioni e viceversa richiedendone il rimborso spese direttamente al MATTM, allegando idonea documentazione contabile.

Tabella 1: Scheda regionale contenente l'elenco degli adeguamenti strumentali previsti con l'indicazione dei costi massimi stimati

Regione	Stazioni			Strumentazione	Costi max stimati (€)
	Codice	Nome	Comune		
Calabria	IT1938A	Città dei Ragazzi	Cosenza	Campionatore polveri	44.000
	----	ARPA	Cosenza	Bilancia analitica	10.000
Emilia Romagna	IT1451A	San Pietro Capofiume	Molinella (BO)	Campionatore formaldeide	20.000
Lombardia	IT1865A	Schivenoglia	Schivenoglia (MN)	Deposimetro polveri	5.000
				Deposimetro mercurio <i>bulk</i>	12.000
				Analizzatore mercurio	57.000
Marche	IT1894A	Ripatransone	Ripatransone (AP)	Deposimetro polveri	5.000
	IT1795A	Macerata Collevario - Via Verga	Macerata	Strumentazione per COV Campionatore formaldeide	75.000 20.000
Puglia	IT1601A	Monte Sant'Angelo	Monte Sant'Angelo (FG)	Deposimetro polveri	5.000
				Deposimetro mercurio <i>bulk</i>	12.000
				Analizzatore mercurio	57.000
Sardegna	IT1993A	CENMO1	Monserrato (CA)	Campionatore formaldeide	20.000
Veneto	IT1453A	PD –Mandria	Padova	Adeguamento gas-cromatografo	20.000
				Cabina strumentazione	45.000

ALLEGATO D

TRASMISSIONE DATI DELLE STAZIONI MILANO SENATO E TARANTO - MACCHIAVELLI PER FINALITA' MODELLISTICHE, OVE DISPONIBILI

Stazione Milano Senato (Regione LOMBARDIA)

INFORMAZIONI SULLA STAZIONE IN OGGETTO

LOCALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE	X	Y	TIPO	ZONA	INQUINANTE
Milano	Milano Senato	301537	515434	5035238	Traffico	Urbano	IPA

Il campo **CODICE** riporta il valore del codice nazionale di identificazione della stazione. Le coordinate **X** e **Y** sono espresse in proiezione UTM, fuso 32, datum WGS84, unità di misura metri. I campi **TIPO** e **ZONA** fanno riferimento alla classificazione Eol. Il campo **INQUINANTE** indica gli inquinanti che la stazione dovrà misurare nell'ambito delle Reti Speciali di cui al DM 29 novembre 2012 ("Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" - GU n. 299 del 24 dicembre 2012).

DATI RICHIESTI (RIFERIMENTO ANNO 2010)

1. grafo stradale del comune di Milano;
2. flussi di traffico (media giornaliera o annuale, con distinzione per mezzi leggeri e mezzi pesanti) relativi alla rete di cui al punto 1. Si richiedono: se disponibili, i dati prodotti da un modello di assegnazione dei flussi di traffico, con copertura completa del grafo; in alternativa, i dati di flussi misurati sulla rete stradale, con la massima copertura disponibile;
3. profili temporali dei flussi di traffico sulla rete di cui al punto 1 al massimo dettaglio disponibile (orario, settimanale, mensile);
4. dati di emissione (*) relativi al settore riscaldamento per il comune di Milano.

(*) si richiedono i dati di emissione dei seguenti inquinanti: SO₂, NO_x, NH₃, NMVOC, C₆H₆, IPA, PM_{2.5} e PM₁₀ (totali annuali e profilo temporale)

Qualora la Regione disponga, nell'area di interesse, di una propria simulazione modellistica relativa agli IPA ad alta risoluzione spaziale (passo di griglia dell'ordine della decina di metri) e temporale (oraria) su lunga scala temporale (annuale), ENEA potrà applicare la metodologia sviluppata per il calcolo della rappresentatività spaziale (Prodotto WP2.3.1 dell'Accordo di Collaborazione per l'avvio delle reti speciali di cui al D.Lgs. 155/2010) direttamente sui dati modellistici forniti dalla Regione.

Stazione Taranto via Machiavelli (Regione PUGLIA)

INFORMAZIONI SULLA STAZIONE IN OGGETTO

LOCALIZZAZIONE	DENOMINAZIONE	CODICE	X	Y	TIPO	ZONA	INQUINANTE
Taranto	Taranto via Machiavelli	1607377	1197498	4514621	Indust.le	Urbano	IPA, PM2.5, PM10

Il campo **CODICE** riporta il valore del codice nazionale di identificazione della stazione. Le coordinate **X** e **Y** sono espresse in proiezione UTM, fuso 32, datum WGS84, unità di misura metri. I campi **TIPO** e **ZONA** fanno riferimento alla classificazione Eol. Il campo **INQUINANTE** indica gli inquinanti che la stazione dovrà misurare nell'ambito delle Reti Speciali di cui al DM 29 novembre 2012 ("Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" - GU n. 299 del 24 dicembre 2012).

DATI RICHIESTI (RIFERIMENTO ANNO 2010)

1. grafo stradale del comune di Taranto;
2. grafo stradale della provincia di Taranto;
3. flussi di traffico (media giornaliera o annuale, con distinzione per mezzi leggeri e mezzi pesanti) relativi alle reti di cui ai punti 1 e 2. Si richiedono: se disponibili, i dati prodotti da un modello di assegnazione dei flussi di traffico, con copertura completa del grafo; in alternativa, i dati di flussi misurati sulla rete stradale, con la massima copertura disponibile;
4. profili temporali dei flussi di traffico sulle reti di cui ai punti 1 e 2 al massimo dettaglio disponibile (orario, settimanale, mensile);
5. caratteristiche geometriche ed emissive dei principali impianti industriali in un'area di 20 km nell'intorno della stazione (in particolare sono state identificati i seguenti impianti: Ilva, ENI, EDISON, CEMENTIR):
 - 5.1. PUNTUALI (camini): caratterizzazione fisica e di esercizio dei camini (in particolare quota e diametro del camino; temperatura e velocità di uscita dei fumi) e dati di emissione (*);
 - 5.2. DIFFUSE (nastri trasportatori, depositi di materie prime, bacini, ecc.): caratterizzazione geometrica e dati di emissione (*);
6. dati di emissione (*) relativi al porto di Taranto;
7. dati di emissione (*) relativi al settore riscaldamento per la provincia di Taranto, disaggregati a livello comunale.

(*) si richiedono i dati di emissione dei seguenti inquinanti: SO₂, NO_x, NH₃, NMVOC, C₆H₆, IPA, PM2.5 e PM10 (totali annuali e profilo temporale)

Qualora la Regione disponga, nell'area di interesse, di una propria simulazione modellistica relativa a PM ed IPA ad alta risoluzione spaziale (passo di griglia dell'ordine del centinaio di metri) e temporale (oraria) su lunga scala temporale (annuale), ENEA potrà applicare la metodologia sviluppata per il calcolo della rappresentatività spaziale (Prodotto WP2.3.1 dell'Accordo di Collaborazione per l'avvio delle reti speciali di cui al D.Lgs. 155/2010) direttamente sui dati modellistici forniti dalla Regione.

N. proposta: PDEL-2015-99 del 15/12/2015

Centro di Responsabilità: Direzione Generale

OGGETTO: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di collaborazione sulle stazioni delle reti speciali di cui al D.Lgs. n. 155/2010 da sottoscrivere tra CNR - Istituto sull'inquinamento atmosferico e gli Enti gestori delle stazioni.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 16/12/2015

Il Dirigente
